

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

480° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
3 ^a - Affari esteri	»	18
4 ^a - Difesa	»	23
5 ^a - Bilancio	»	32

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) del Senato con III (Affari esteri e comunitari) della Camera	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	35
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	37

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	38
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	47
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

PROVERA

Intervengono il ministro degli affari esteri Frattini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare del Senato. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta è stata disposta la resocontazione stenografica.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della situazione in Iraq**

Il ministro Franco FRATTINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono poi nell'ordine, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente PROVERA (*LP*), il presidente SELVA (*AN*), il senatore SALVI (*DS-U*), l'onorevole ZACCHERA (*AN*), il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*), l'onorevole MICHELINI (*FI*), i senatori ANDREOTTI (*Aut*), e FORLANI (*UDC*), e gli onorevoli CIMA (*Misto-verdi-l'Ulivo*), CRAXI (*Misto-LbRN.PSI*), MANTOVANI (*RC*) e RIZZI (*LNFP*), il senatore SERVELLO (*AN*), l'onorevole SPINI (*DS-U*), i senatori PIANETTA (*FI*), MARTONE (*Verdi-U*) e NOVI (*FI*).

Replica, quindi, il ministro Franco FRATTINI.

Il presidente PROVERA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

377^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(3062) Deputato PERETTI. – *Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di tutela del commercio filatelico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE, nella sua qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo che giunge alla discussione dopo l'approvazione con voto unanime da parte della omologa commissione della Camera.

Il disegno di legge è volto ad introdurre, dopo l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni in materia postale, un nuovo comma con il quale si estendono le pene stabilite per i fatti di falsificazione dei valori di bollo, di contraffazione di carta filigranata, di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, di cui agli articoli 459, 460 e 461 del codice penale, se tali fatti delittuosi sono riferiti a francobolli non in corso ma che hanno avuto corso legale.

In buona sostanza il provvedimento appare idoneo a garantire la necessaria tutela al commercio filatelico nonché al valore collezionistico dei francobolli emessi dalla Stato, soprattutto se fuori corso, e a contrastare efficacemente i denunciati fenomeni di contraffazione.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), a giudizio del quale, pur perseguendo una finalità apprezzabile, quale è quella della tutela del collezionismo filatelico, il disegno di legge appare superfluo essendo la norma sanzionatoria in materia di falsificazioni del tutto congrua a contrastare il fenomeno denunciato. Non risulta infine chiaro se si tratti di una nuova sanzione od invece di una attenuante rispetto alle pene già previste.

Conclusivamente, il suo giudizio non può non essere negativo.

Ha poi la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) per esprimere, innanzitutto, serie perplessità relative alla tecnica legislativa adottata introducendo una norma penale nel testo unico in materia postale. Non va sottovalutato poi il fatto che la frode nell'esercizio del commercio è già sanzionata dall'articolo 515 del codice penale. In relazione all'entità della pena prevista dal disegno di legge, rileva quindi che, non essendo in gioco la tutela di beni di rilevanza pubblica particolarmente significativi, questa appare comunque eccessiva, soprattutto nel minimo.

Ragioni di sistematicità della norma proposta, oltrechè ragioni di materia, suggeriscono pertanto un esame non affrettato da parte della Commissione.

Il senatore ZICCONI (*FI*) esprime al contrario una valutazione positiva sul disegno di legge in quanto, il reato di falsificazione di valori emessi dallo Stato, deve incontrare un'efficace azione di contrasto. Contestata quindi la tendenza, espressa dagli intervenuti, a considerare il codice penale l'unico «corpus» legislativo all'interno del quale poter intervenire. Taluni reati, quale quello delle falsificazioni dei francobolli non in corso, debbono, a suo avviso, essere inquadrati sotto diverse e nuove angolazioni. Le critiche rivolte alla tecnica legislativa adottata se per un verso possono essere ragionevoli, non possono però fare velo alla bontà dell'iniziativa di cui si tratta.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Ziccone in particolare per quanto riguarda la necessità di approvazione del disegno di legge come approvato dalla Camera e di non potere accettare le critiche di asistematicità del testo sostenute da alcuni senatori.

Anche il PRESIDENTE relatore reputa opportuno che la Commissione valuti se, pur in presenza dei condivisibili rilievi svolti, sia il caso di modificare una norma che sostanzialmente raggiunge l'obiettivo di dare protezione ad un mercato ad alto valore anche culturale. La norma interviene a sanzionare un reato, niente affatto trascurabile anche nelle sue dimensioni in termini numerici e di profitti, che richiede un impiego di risorse notevoli per trarne il conseguente illecito profitto.

Non essendovi richiesta di termini per la presentazione di emendamenti, interviene per dichiarazione di voto il senatore CALVI (*DS-U*),

che annuncia il voto contrario del suo Gruppo in considerazione della incoerenza sistematica della norma, soprattutto in relazione alla pena stabilita. Non può disconoscersi la necessità di tutelare il commercio filatico dalle contraffazioni, ma al contempo non si può accettare che si continui a legiferare in controtendenza rispetto alla volontà dichiarata di voler limitare il proliferare di nuove norme penali.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), nell'annunciare il voto contrario, alle obiezioni di merito già sollevate e riferite alla necessità di prevedere norme che stabiliscano sanzioni analoghe per fatti analoghi, aggiunge una notazione critica sulla indeterminatezza della norma laddove questa non provvede a qualificare in maniera precisa quali siano gli stati esteri emittenti i francobolli non in corso.

Dopo che il senatore ZICCONI (*FI*) ha dichiarato, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole, interviene il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) per dichiarare che le obiezioni sulla qualità della norma, che anch'egli reputa lacunosa, lo inducono, più che ad esprimere una contrarietà, ad un voto di astensione.

Al senatore GUBETTI (*FI*), il quale chiede se la norma debba intendersi riferita anche alla contraffazione di banconote, replica brevemente il Presidente affermando che inequivocabilmente la norma è volta a tutelare il collezionismo di francobolli.

Dopo che i senatori TIRELLI (*LP*) e BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, hanno dichiarato il voto favorevole e il sottosegretario VIETTI ha espresso la soddisfazione del Governo per la rapidità con la quale la Commissione si accinge a votare il disegno di legge, il PRESIDENTE, accertata la prescritta presenza dei senatori, pone in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico che risulta approvato.

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce il PRESIDENTE relatore sul disegno di legge in titolo, ed osserva come lo stesso interviene sull'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere per introdurre una nuova fattispecie di indegnità che riguarderebbe chi è decaduto dalla potestà genitoriale, nei confronti della persona della cui successione si tratta, a norma dell'articolo 330 del codice civile, prevenendosi altresì che l'esclusione dalla successione operi quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza. Il disegno di legge interessa inoltre l'articolo 466 del codice civile in tema di riabilitazione dell'indegno che verrebbe novellato con l'aggiunta di un comma per disporre che la riabilitazione dell'indegno operi anche quale

effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale. Gli altri interventi effettuati dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo appaiono invece di minore portata e mirano ad introdurre aggiustamenti formali o comunque, con riguardo alla lettera b) del primo comma, ad adeguare la disciplina vigente all'abolizione della pena di morte, espungendo dall'articolo 463 il relativo riferimento.

Dopo aver ricordato, dandone lettura e breve illustrazione, il contenuto della disciplina vigente in materia di indegnità a succedere e di riabilitazione dell'indegno nella quale l'intervento in esame andrebbe ad inserirsi, fa presente che sul tema è iscritto all'ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati – l'atto Senato n. 2586 – che, intervenendo parimenti sull'articolo 463 del codice civile, affronta in parte il tema trattato dall'iniziativa in titolo. Il disegno di legge è assegnato in sede referente e non è quindi possibile al momento procedere alla congiunzione con il disegno di legge in titolo; congiunzione alla quale peraltro si provvederà non appena lo stesso sarà riassegnato in sede deliberante.

Il presidente relatore, a conclusione della sua relazione, richiama l'attenzione sull'importanza che sul testo abbia luogo una riflessione ed un dibattito approfondito in quanto le modalità tecniche dell'intervento, quali risultano dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, potrebbero avere riflessi sulla natura dell'istituto dell'indegnità a succedere e sui rapporti con l'incapacità a succedere e la riabilitazione. Con riserva di una più approfondita disamina in sede di replica rinvia conseguentemente il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,40 è ripresa alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

(2013) CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democraticiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 817, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2013 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2013, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 817 e rinvio)

Riferisce il relatore SEMERARO (AN) sul disegno di legge n. 2013 in titolo, osservando come lo stesso intervenga sull'ordinamento del notariato per introdurre alcune piccole modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile. In particolare, intervenendo sull'articolo 5 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si dispone l'esonero dalla prova di preselezione informatica nel concorso notarile – quale prova preliminare per l'ammissione a sostenere le prove scritte del concorso – di coloro che hanno superato la prova di preselezione informatica in uno de-

gli ultimi tre concorsi espletati in precedenza. Sono inoltre esonerati i candidati che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi sempre in precedenza espletati. Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 dell'iniziativa in titolo si dispone altresì che, oltre ai candidati ammessi al concorso in quanto idonei o perché hanno superato la preselezione nei limiti sopra indicati, siano ammessi a sostenere gli scritti del concorso notarile un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

Il relatore, dopo aver fatto riserva di ritornare più approfonditamente sul tema affrontato dal disegno di legge in titolo nel prosieguo dell'esame ne propone la congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 817 in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il relatore Semeraro fa quindi presente alla Commissione di aver incontrato recentemente il nuovo presidente del Consiglio nazionale del notariato, dott. Piccoli, che, con l'occasione gli ha segnalato alcune questioni e problematiche poste dal disegno di legge n. 817 in titolo che, a suo avviso, meritano di essere adeguatamente approfondite. In particolare il relatore segnala che gli sono stati rappresentati gli effetti negativi per l'utile gestione della Cassa del notariato che deriverebbero dal venire meno di introiti significativi in conseguenza dell'estensione agli avvocati della competenza ad autenticare atti di trasferimento degli autoveicoli, così come si propone con l'iniziativa in titolo.

Ad una richiesta di chiarimenti del presidente Antonino CARUSO sulla posizione espressa dal presidente Piccoli con riferimento alla proposta di modifica del numero delle sedi notarili, il relatore Semeraro riferisce come il notariato non sia contrario in linea di principio all'ampliamento del numero delle sedi da attuarsi con modalità adeguate che tengano conto delle peculiarità della professione notarile ed a tal fine è stato indicato come accettabile il parametro di un notaio per ogni 7000 abitanti quale soluzione adeguata a realizzare il contemperamento di tutti gli interessi in rilievo.

Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) per sottolineare come ben diverso sia il rapporto esistente tra avvocati e popolazione, il relatore SEMERARO (*AN*) al fine di verificare la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal Presidente nazionale del notariato, chiede che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo venga rinviato ad altra seduta, anche al fine di valutare l'opportunità di predisporre alcune proposte emendative a sua firma.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

(1596) *PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2004.

Si passa all'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 1 che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore *MARITATI (DS-U)*, illustrando l'emendamento 1.1, osserva come gli appaia preferibile che nella commissione regionale di disciplina i magistrati chiamati a farvi parte siano in numero prevalente rispetto ai notai per il ruolo di garanzia ed imparzialità che normalmente si attribuisce ai giudici. Riferendosi poi all'emendamento 1.2 osserva come la proposta in esso contenuta risponda ad un'esigenza, per così dire, etico-sociale.

Il senatore *FASSONE (DS-U)*, illustrando l'emendamento 1.2, osserva come l'obiettivo della proposta in esso contenuta sia quello di rendere meno appetibili e quindi in sostanza disincentivare l'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati che, ricorda, impegnano in maniera significativa buona parte dell'attività professionale di molti magistrati. Si tratta di una realtà non commendevole, rispetto alla quale l'emendamento in esame intende affrontare un aspetto di un tema sul quale la Corte costituzionale è già in passato intervenuta. Conclude il suo intervento riservandosi di ritornare sulla questione nel corso dell'esame.

Seguono alcuni brevi interventi del senatore *ZANCAN (Verdi-U)* – che ritiene che l'incarico in esame, come molti altri di pari natura, dovrebbero essere svolti dai magistrati anche a titolo gratuito, rappresentando i rischi che la previsione presenta sotto il profilo di una possibile estensione della presenza dei magistrati in organismi di disciplina di altre categorie professionali e del presidente Antonino *CARUSO*, che giudica apprezzabile il tentativo di attenuare i rischi connessi ad un sistema di giustizia disciplinare esclusivamente domestica invitando a considerare anche la partecipazione di una rappresentanza degli avvocati.

Il senatore *BOBBIO (AN)* manifesta in generale perplessità rispetto a soluzioni che ritiene non condivisibili in quanto finiscono per distogliere i magistrati dallo svolgimento delle attività giudiziarie in senso stretto, al di là di quelle limitate ipotesi in cui ciò è indiscutibilmente necessario.

Il senatore *BUCCIERO (AN)*, nel richiamare le ragioni che giustificano la presenza dei magistrati all'interno della Commissione regionale di disciplina, sottolinea però altresì l'esigenza che la composizione degli organi chiamati a decidere in materia disciplinare nelle varie fasi del pro-

cedimento sia articolata in modo tale da evitare che in ogni caso si abbia una prevalenza della componente numerica costituita da notai.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il relatore SEMERARO (*AN*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario VIETTI.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, con il voto contrario del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2, mentre è approvato l'articolo 1.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.2, il senatore MARITATI (*DS-U*) ritira l'emendamento 2.3.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, gli stessi sono separatamente posti ai voti ed approvati.

Con il voto contrario del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) è posto ai voti ed approvato l'articolo 2 come emendato.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.1 sottolineando come lo stesso si ponga coerentemente in un'ottica di valorizzazione del ruolo dei magistrati all'interno delle Commissioni regionali di disciplina per il notariato.

Il relatore SEMERARO ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.1 che, posto ai voti, è respinto.

Con il voto contrario del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) e del senatore MARITATI (*DS-U*) è posto ai voti ed approvato l'articolo 4.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) illustra l'emendamento 5.1 e lo modifica sostituendo nel primo periodo le parole: «e della censura» con le altre «, della censura e dell'ammenda» e sopprimendo nel secondo periodo le parole «dell'ammenda».

Il senatore BUCCIERO (*AN*) osserva che l'emendamento 5.1 come modificato ripropone il testo vigente della legge n.89 del 1913 e implica quindi gli stessi problemi che tale testo comporta in merito all'individuazione dell'organo competente, non essendo possibile conoscere in anticipo quale sarà la sanzione inflitta alla conclusione del procedimento disciplinare.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) replica ritenendo non condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Bucciero, essendo evidente che comunque il tribunale civile potrà irrogare anche una sanzione inferiore rispetto a quelle riservate alla sua competenza, mentre l'individuazione dell'organo competente avverrà sulla base delle previsioni che definiscono gli illeciti disciplinare.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1, sottolineando come la soluzione proposta sul punto nel disegno di legge in esame appaia ispirata da una logica di chiusura corporativa certamente da respingere.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posto ai voti è respinto l'emendamento 5.1 come modificato.

È poi approvato l'articolo 5.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.5 evidenziando come lo stesso sia volto a prevedere, in caso di archiviazione del procedimento disciplinare, che tale esito sia notificato anche al privato autore della denuncia o della segnalazione che ha dato vita al procedimento. Si tratta di una previsione che, ad avviso del senatore Fassone, corrisponde ad un'esigenza non solo giuridica, ma anche di correttezza nei rapporti fra istituzioni e cittadino.

Il senatore CENTARO (*FI*) non condivide in alcun modo la proposta contenuta nell'emendamento 6.5, ritenendola del tutto estranea all'oggetto proprio del procedimento disciplinare che, come è noto, è rappresentato dalla tutela dell'interesse e dell'ordine a sanzionare comportamenti non corretti dei suoi iscritti e non invece dalla tutela dell'interesse del soggetto privato che da questi comportamenti è stato danneggiato, interesse quest'ultimo che trova tutela sul piano penale e sul piano civile.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) si dichiara invece d'accordo nella proposta contenuta nell'emendamento 6.5 sottolineando come interventi modificativi in questa direzione appaiono tanto più necessari, quanto più gli ordini professionali hanno anche nel recente passato continuato a rivendicare una posizione peculiare che per alcuni versi presenta elementi che rischiano di entrare in tensione con i principi del libero mercato e della tutela della concorrenza.

Seguono quindi ulteriori interventi del senatore BUCCIERO (*AN*) – che ritiene assolutamente condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 6.5 – del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) che non comprende per quale ragione il privato non debba essere informato dell'esito del procedimento da lui sollecitato – del sottosegretario VIETTI – che richiama l'at-

tenzione sul fatto che l'emendamento interviene sul comma 5 dell'articolo 6 e non si limita pertanto a prevedere solo un obbligo di comunicazione, ma legittima altresì il privato a proporre opposizione contro l'archiviazione, un esito questo che gli appare del tutto inaccettabile – del senatore MARITATI (*DS-U*) – che concorda con l'interpretazione fornita dal sottosegretario Vietti, giudicando però auspicabile un'innovazione in tal senso – del senatore BOBBIO (*AN*) – che ritiene anch'egli non condivisibile la previsione di un ruolo per il privato nel procedimento disciplinare considerato l'oggetto del medesimo – del relatore SEMERARO (*AN*) – che ritiene invece opportuno e altamente auspicabile la previsione di un obbligo di comunicazione al privato autore della denuncia, mentre invece dovrebbe escludersi la previsione di una legittimazione del privato medesimo a proporre opposizione avverso al provvedimento di archiviazione – e infine del senatore CENTARO (*FI*), che ribadisce le considerazioni da lui già espresse.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come la proposta di comunicare al privato cittadino l'esito del procedimento disciplinare che egli stesso ha sollecitato corrisponde ad un'esigenza di correttezza di rapporti che gli appare ineludibile. In questo senso si potrebbe addivenire alla soluzione prospettata dal relatore Semeraro, prevedendo l'obbligo di comunicazione a favore del privato autore della denuncia, ma correggendo il testo in modo da escludere che lo stesso sia legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento di archiviazione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara di condividere la soluzione prospettata da ultimo dal presidente Antonino Caruso e si dichiara disponibile ad una riformulazione in tal senso dell'emendamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1596**Art. 1.****1.1**

MARITATI, AYALA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I membri della COREDI sono per un terzo notai e per altri due terzi magistrati ordinari, rispettivamente eletti e nominati ai sensi dell'articolo 3, e durano in carica tre anni».

1.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, ROTONDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La metà dell'importo del gettone di presenza è dovoluta all'erario, per quanto riguarda i magistrati, e alle iniziative di formazione della categoria per quanto riguarda i notai».

Art. 2.**2.1**

PASTORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sanzione amministrativa» *con le seguenti:* «sanzione pecunaria».

2.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera d), e aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora, all'esito dell'elezione, risultino eletti notai legati fra loro da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado, ovvero di coniugio, e non vi sia spontanea rinuncia da parte di uno di essi, viene escluso quegli che ha ricevuto il minor numero di voti».

2.3

MARITATI, AYALA

Sopprimere il comma 7.

Art. 4.**4.1**

MARITATI, AYALA

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella stessa riunione» sino alle parole: «tre notai» con le seguenti: «nella stessa riunione sono costituite le sezioni, ciascuna delle quali è composta da un notaio e da due magistrati, fra i quali il più anziano in esercizio la presiede, e le sezioni unite, composte dal presidente della COREDI, da tre magistrati e da due notai».

Art. 5.**5.1**

MARITATI, AYALA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La COERDI ha competenza per gli illeciti disciplinari puniti con le sanzioni dell'avvertimento e della censura. Per gli illeciti disciplinari puniti con le sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della destituzione la competenza spetta al Tribunale ordinario, sezione civile, del circondario in cui ha sede il Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «I provvedimenti della COREDI» aggiungere le seguenti: «e del Tribunale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dalla COREDI» aggiungere le seguenti: «e dal Tribunale»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «dalla COREDI» con le seguenti: «dall'organo che ha emesso il provvedimento impugnato».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «e le sentenze» aggiungere le seguenti: «del Tribunale e».

Art. 6.

6.1

ROTONDO, CALVI, MARITATI

Sopprimere il comma 2.

6.2

Luigi CARUSO

Sopprimere il comma 2.

6.3

ROTONDO, CALVI, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole: «alle lettere a) e b) del» con la seguente: «al».

6.4

ROTONDO, CALVI, MARITATI

Al comma 5, dopo le parole: «nonché al presidente del consiglio notarile» aggiungere le seguenti: «e al conservatore dell'archivio notarile».

territorialmente, limitatamente ai procedimenti disciplinari dallo stesso promossi».

6.5

FASSONE, CALVI, MARITATI, ROTONDO

Al comma 5, sostituire le parole: «nonché al presidente del consiglio notarile» con le seguenti: «al presidente del consiglio notarile, nonché, ove sussista, al privato autore della denuncia o della segnalazione che ha dato via al procedimento».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

198^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Franco DANIELI

indi del Presidente

PROVERA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio 2004.

Ha la parola il senatore SERVELLO (AN) il quale, dopo aver ripercorso sinteticamente le linee guida dell'intervento introduttivo del relatore svolto nella precedente seduta, osserva come del punto di vista dello stesso relatore sia senz'altro condivisibile l'elenco delle prioritarie finalità che il disegno di legge di internazionalizzazione delle imprese mira a raggiungere. Egli però non concorda con i rilievi espressi dal senatore Piana sulla problematiche sottese all'attuale formulazione del testo in seguito agli emendamenti apportati presso la Camera dei Deputati. Ricorda, infatti, come nel primo dopoguerra, precipuamente al fine di rimettere in moto l'attività italiana all'estero si istituì e consolidò un sistema che, collaborando con gli uffici di commercio con l'estero e con l'intera rete dei consolati, ebbe una straordinaria capacità d'azione facendo registrare ottimi risultati sul piano dell'efficienza e dello sviluppo degli affari economici italiani nel mondo. In quel modello, i poteri di coordinamento non

erano affatto accentrati nelle mani dei capi missione dipendenti dal Ministero degli Affari esteri.

Ricorda quindi come solo successivamente si lasciò il passo all'istituzione dell'Ice. Proprio in questa prospettiva, si deve fare attenzione a non eccedere nel rafforzare la posizione dei capi missione a danno delle prerogative e delle funzioni che fanno capo al Ministero delle Attività produttive. In proposito, ricorda come i rilievi mossi dal relatore all'attuale formulazione del disegno di legge confliggano con la *ratio* di una disciplina che, muovendo concretamente da un decreto luogotenenziale risalente al 1946 e istitutivo del Ministero del commercio con l'estero, giunge fino agli ultimi recenti decreti legislativi di riorganizzazione dei Ministeri e del Governo. Precisa, poi, che in conseguenza di un eventuale tentativo di modificare l'articolato del disegno di legge, si determinerebbe il rischio di dar vita a continui rinvii tra i due rami del Parlamento con l'effetto di procrastinare *sine die* l'approvazione di una novella legislativa che attualmente, invece, appare nazionale e ben congeniata. Sottolinea, infine, l'esigenza di tenere nel debito conto l'emergere degli interessi e delle strutture di commercio con l'estero che fanno capo alle singole Regioni italiane.

Il presidente Franco DANIELI osserva che i rilievi espressi dal relatore sull'esigenza di razionalizzare il rapporto tra capi missione e sportello unico e rafforzare la portata del controllo di quelli su questo, appaiono giustificati. Più in generale, ricorda come particolarmente travagliata sia stata la vicenda delle proposte di riassetto di strutture e funzioni del Ministero degli affari esteri; questa riforma più volte annunciata, pare oggi essersi risolta solo nel reiterato richiamo alla pur legittima necessità di implementare sinergia e coordinamento. Al di là di questo, è innegabile che il ruolo dei capi missione rispetto all'attività di sviluppo degli interessi economici italiani nel mondo debba essere salvaguardata. Concorda, altresì sulle forti riserve espresse dal relatore sull'istituzione di macroaree nel cui ambito sarebbero chiamati ad agire gli sportelli unici all'estero contribuendo, così, ad eludere l'attività di coordinamento degli stessi capi missione e ad alimentare continui conflitti di competenza.

Il senatore TONINI (*DS-U*) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal presidente Danieli e preannuncia il suo favorevole ad un eventuale proposta di parere che reca l'ipotesi di modifica cui accennava lo stesso relatore.

Interviene quindi il sottosegretario ANTONIONE rilevando come l'esistenza di una forte capacità di coordinamento e di indirizzo nella mani di ciascun capo missione sia funzionale alla necessità di garantire uno sviluppo e un continuo ed efficiente incentivo all'attività economica italiana all'estero. Prefigura, in proposito, i problemi che si creerebbero qualora gli ambasciatori accreditati non fossero più considerati i veri ed unici referenti ufficiali dell'Italia all'estero. Una tale eventualità finirebbe, a suo

modo di vedere, con depotenziare l'intero ambito delle funzioni e delle prerogative diplomatiche dei capi missione.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) si dichiara in parte concorde con alcuni dei rilievi svolti dagli intervenuti, rilevando come le stesse funzioni del Ministero delle Attività produttive siano ormai attenuate e come, del resto, la concezione di molti paesi, tra i quali gli Stati Uniti, del vero ed effettivo ruolo delle rappresentanze diplomatiche riposi sulla loro capacità di facilitare la conclusione di affari economicamente utili e di intrattenere relazioni che siano direttamente volte al sostegno del commercio nei singoli paesi di accreditamento.

Il presidente PROVERA (*LP*) osserva, a sua volta, come l'idea di una funzione di coordinamento allargata che appare sottesa all'istituzione delle macroaree di competenza cui allude l'articolo 1 del disegno di legge, sia da guardare con sospetto, essendo potenzialmente foriera di sovrapposizioni, conflitti e, più in generale, limiti di coordinamento. In questa prospettiva anche la stessa dipendenza funzionale degli sportelli unici dal capo missione appare tuttora, una soluzione normativa logica.

Il relatore PIANETTA (*FI*) propone che nel parere siano inserite le indicazioni emerse nel corso del dibattito e già illustrate nel corso della relazione introduttiva. Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«La 3^a Commissione,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 3034 del Governo, recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore»,

premessi che:

l'istituzione degli «Sportelli unici all'estero», come delineati dall'articolo 1 del disegno di Legge presentato dal Governo, appare finalizzata alla definizione di un modello organizzativo efficace, volto ad integrare e potenziare efficacemente le strutture esistenti;

lo Sportello unico all'estero potrà valorizzare le professionalità esistenti di tutti i principali soggetti partecipanti;

considerato che:

il testo non prevede esplicito riferimento alle professionalità del Ministero degli Affari Esteri, facendo riferimento unicamente alle professionalità dell'ICE per ricoprire il ruolo di responsabile dello Sportello unico all'estero;

l'articolato non prevede l'attribuzione di risorse aggiuntive finanziarie e di personale in favore del Ministero degli Affari Esteri;

il testo, facendo riferimento al concetto di «gestione coordinata» nell'ambito di «macroaree», sulla base del quale verrebbero a costituirsi anche Sportelli unici all'estero il cui raggio d'azione interessa più Paesi,

con funzione di coordinamento nella stessa «macroarea», potrebbe costituire il presupposto per cui uno Sportello è soggetto, nello stesso momento, al coordinamento del Capo Missione accreditato nel proprio Paese ed alla «gestione coordinata» dello Sportello responsabile per la «macroarea»,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

al comma 6 dell'articolo 1, sia reintrodotta il riferimento esplicito alla dipendenza funzionale dal Capo Missione del responsabile dello Sportello Unico all'Estero;

al comma 1 dell'articolo 1, sia eliminato il riferimento al concetto di «gestione coordinata» nell'ambito delle «macroaree», con riferimento ai criteri per l'istituzione degli Sportelli Unici all'estero;

al comma 7 dell'articolo 1, sia fatto esplicito riferimento anche alle professionalità del Ministero degli Affari Esteri per la scelta del Responsabile dello Sportello unico all'estero;

si preveda un incremento dell'organico dei funzionari del Ministero degli Affari Esteri, nelle aree funzionali C 1 e B2, da destinare al rafforzamento delle risorse umane a disposizione del Ministero nel campo economico e commerciale;

si provveda ad istituire presso il Ministero degli Affari Esteri un fondo per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, conseguentemente modificando il comma 2 dell'articolo 8».

Il senatore SERVELLO (AN) chiede che si possa addivenire ad una sospensione dei lavori per potere esaminare il testo presentato dal relatore Pianetta.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e dispone pertanto la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Interviene in sede di dichiarazione di voto, il senatore SERVELLO (AN) il quale, ribadendo le proprie riserve sulle condizioni indicate nel testo della proposta di parere avanzata dal relatore annuncia la propria astensione.

Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 18.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 27) FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

– e petizione n. 838 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE ricorda brevemente che nella seduta dello scorso 28 luglio aveva riferito il relatore Bonatesta, si era svolta la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per il 31 agosto alle ore 18. Dà quindi conto dei pareri espressi, rispettivamente il 29 luglio e nella giornata di ieri, dalle Commissioni Sanità (favorevole con osservazioni) e Giustizia (nulla osta con osservazioni).

Si procede quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il relatore BONATESTA (AN), dopo aver posto brevemente l'accento sulla necessità di pervenire ad una sollecita approvazione del documento in titolo, che fa fronte ad una esigenza attuale e particolarmente sentita dall'opinione pubblica, dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) osserva brevemente che sarebbe a suo avviso opportuna una riformulazione dell'emendamento in questione, in modo tale da inserire le parole: «e sulle loro cause» dopo l'inciso: «che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace».

Il relatore BONATESTA (*AN*), considerata la fondatezza dell'osservazione poc'anzi espressa dal senatore Forcieri, riformula l'emendamento 1.1 nel senso da essa indicato.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2 e lo dà per illustrato.

Il relatore BONATESTA (*AN*) invita i presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro dell'emendamento 1.2, giacché sarebbe, in caso contrario, costretto ad esprimere un parere contrario all'approvazione. Infatti, alcuni punti evidenziati dalla proposta emendativa potrebbero risultare di difficile applicazione, inficiando, in concreto, lo svolgimento dei lavori dell'organo parlamentare.

Il sottosegretario BOSI –dopo aver premesso che in ordine a provvedimenti che mirano ad istituire d'inchiesta (per di più monocamerale), è consuetudine del Governo rimettersi alla volontà della Commissione allo scopo di non esercitare indebite interferenze nell'attività ispettiva del Parlamento- osserva incidentalmente che sull'emendamento 1.2 potrebbero essere fonte di perplessità le disposizioni di cui alle lettere *b* (che risulterebbe, in concreto, di difficile applicazione) e *d*, che sembrerebbe far riferimento ad un quadro normativo internazionale già esistente ed operante in ordine ai materiali potenzialmente pericolosi.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ribadisce invece l'attualità delle problematiche sottese ai punti *b*) e *d*) di cui all'emendamento 1.2. Infatti, i possibili effetti sulle popolazioni della contaminazione da uranio impoverito hanno avuto particolare risonanza nell'area adiacente il poligono di Salto di Quirra, mentre, d'altro lato, la futura Commissione d'inchiesta non potrà non tenere conto delle indagini portate avanti sull'argomento dalle agenzie internazionali. Appreziate le circostanze, dichiara tuttavia di ritirare l'emendamento in questione.

Il sottosegretario BOSI dichiara di apprezzare la decisione della senatrice De Petris di ritirare l'emendamento 1.2, e ciò ancorché le tematiche ad esso sottese siano comunque degne di essere ponderatamente analizzate da un punto di vista sostanziale ed esprimendo quindi una tendenziale adesione in via di principio ai punti salienti dell'emendamento ritirato.

Viene quindi, previa verifica del numero legale, posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, la Commissione procede all'esame delle proposte modificative relative all'articolo 3.

Il presidente CONTESTABILE illustra l'emendamento 3.1, osservando che esso innova contemplando la nomina del Presidente della Commissione da parte del Presidente del Senato e non l'elezione da parte dei componenti. Attraverso tale meccanismo sarebbe peraltro più agevole, nonché assai opportuno, far sì che l'organo di inchiesta sia composto in maggioranza da quei parlamentari in possesso delle necessarie nozioni di tipo tecnico per poter interpretare correttamente i dati raccolti, ed in particolare da coloro che provengono dall'esercizio della professione medica.

Sull'emendamento 3.1 esprimono parere favorevole il relatore BONATESTA (AN) ed il sottosegretario BOSI.

Il senatore FORCIERI (DS-U) osserva però che sarebbe opportuno lasciare piena libertà alla Commissione d'inchiesta nella costituzione del proprio Ufficio di Presidenza. A ragionare diversamente, infatti, si potrebbe incorrere nel rischio che il Presidente nominato dal Presidente del Senato non riscuota la piena fiducia della Commissione, con indesiderati effetti sul corretto svolgimento dei lavori della stessa.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) esprime invece piena condivisione in ordine alle ragioni sottese all'emendamento 3.1. È infatti a suo avviso assolutamente necessario evitare che i lavori della Commissione d'inchiesta vengano inficiati da inopportune strumentalizzazioni di carattere politico, le quali a tutto servirebbero tranne che all'accertamento della verità in ordine alle delicate questioni sottese al pericolo derivante dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito.

Il presidente CONTESTABILE ribadisce la necessità di scegliere i membri della Commissione d'inchiesta tra quei parlamentari in possesso della cultura medica necessaria ad una corretta interpretazione degli elementi informativi raccolti, ed in particolare da coloro che hanno esercitato la professione medica per diversi anni. Solo in tal caso, a suo avviso, si potrebbe effettivamente pervenire ad un'analisi obiettiva dei fatti, a prescindere da qualsiasi considerazione di parte.

Replica brevemente il senatore FORCIERI (DS-U), osservando che in ogni caso non appare opportuno costituire una commissione a carattere eminentemente tecnico, ancorché composta comunque da parlamentari.

Il senatore COMPAGNA (UDC), nel preannunciare, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 3.1, osserva che, soprattutto in questa legislatura, in ordine a molte Commissioni parlamentari d'inchiesta sembrerebbe sussistere una pregiudiziale di sospetto

tale da alterarne la struttura ideale (quali, a titolo di esempio, le cosiddette «commissioni canaglia»). Sotto questo aspetto, l'emendamento in questione mirerebbe a scongiurare l'insorgere di tale, funesta, pregiudiziale in ordine al costituendo organo monocamerale, e tale finalità non può che essere valutata favorevolmente.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) osserva che sarebbe quanto meno opportuno che il Presidente della Commissione d'inchiesta, ancorché nominato direttamente dal Presidente del Senato, fosse scelto all'interno dei membri della Commissione stessa, e non in aggiunta ad essi. Ciò infatti attenuerebbe il suo carattere di estraneità rispetto al costituendo organo parlamentare.

Il presidente CONTESTABILE, preso atto della fondatezza dell'ultima osservazione del senatore Forcieri, riformula la propria proposta modificativa nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo), precisando brevemente che lo scopo sotteso alla sua proposta emendativa era proprio quello di garantire una adeguata competenza tecnica della Commissione d'inchiesta attraverso una scelta mirata dei suoi componenti. La necessità di ciò sarebbe peraltro imposta dalla particolarità dell'oggetto d'indagine della Commissione stessa, che presuppone la conoscenza di determinate nozioni.

Resta in ogni caso fermo, prosegue l'oratore, che, in ultima analisi, la composizione dell'organo sarà decisa dal Presidente del Senato, d'intesa con i Gruppi parlamentari, secondo i criteri che essi riterranno più opportuni.

Il senatore MANFREDI (*FI*) esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, avviso favorevole sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*) pone l'accento sulla inopportunità di pervenire ad una configurazione *sui generis* dell'organo parlamentare d'inchiesta. Preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

I senatori FORCIERI (*DS-U*), COLLINO (*AN*), DE PETRIS (*Verdi-U*) e TIRELLI (*LP*) esprimono parimenti l'avviso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) risulta approvato dalla Commissione.

Il presidente CONTESTABILE avverte quindi che, essendo stato approvato dalla Commissione l'emendamento 3.1 (Nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, la successiva proposta emendativa 3.2 non verrà posta in votazione in quanto è da considerarsi preclusa, ancorché di contenuto similare.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione approva l'emendamento 5.1, che recepisce, tra l'altro, una delle osservazioni formulate dalla Commissione Sanità nel proprio parere.

Il relatore BONATESTA (AN) illustra brevemente l'emendamento 5.2, osservando che si prefigge esclusivamente un intervento di carattere formale ai fini di una maggiore coerenza del testo, in ossequio a quanto osservato dalla Commissione Giustizia nel proprio parere.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è parimenti approvato dalla Commissione.

Non essendo stata presentata alcuna proposta emendativa all'articolo 6 si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 7.

Il relatore BONATESTA (AN) illustra brevemente l'emendamento 7.1, osservando che esso mira ad adeguare il testo del documento in esame alle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia nel parere espresso nella giornata di ieri.

Il presidente CONTESTABILE osserva che, in ogni caso, i commi 3 e 4 dell'articolo 7 non appaiono anomali (come indicato nelle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia), tutt'al più ultronee. Infatti, disposizioni similari possono essere rinvenute nei provvedimenti istitutivi di numerose commissioni parlamentari d'inchiesta.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 risulta approvato dalla Commissione.

Essendo esaurita la trattazione delle proposte emendative, si procede infine al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Per dichiarazione di voto finale interviene la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), ponendo l'accento sia sulla necessità di una sollecita approvazione del documento in titolo, sia sull'opportunità di approfondire gli eventuali effetti collaterali derivanti dall'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sulle popolazioni civili e preannunciando, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul documento in titolo, auspicando al contempo che l'esame in Assemblea possa concludersi in tempi rapidi e sulla base di una solida intesa tra tutte le forze politiche.

Interviene quindi il senatore FORCIERI (*DS-U*), auspicando una sollecita approvazione in Assemblea del documento iscritto all'ordine del giorno, e preannunciando, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, il voto favorevole. L'istituzione di una apposita Commissione d'inchiesta costituisce infatti, a suo avviso, un'indubbia testimonianza della sensibilità del Parlamento nei confronti di coloro che hanno contratto gravi malattie a seguito dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito e dei loro familiari.

Preannunciano quindi, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto favorevole i senatori MANFREDI (*FI*), COLLINO (*AN*) (sottolineando l'importanza di procedere ad una obiettiva verifica di carattere scientifico, prescindendo da ogni considerazione politica) e TOGNI (*Misto-RC*) (sottolineando la particolare valenza del documento in titolo, volto a fornire una risposta concreta alle numerose richieste di chiarimenti provenienti dall'opinione pubblica).

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore BONATESTA (*AN*) a riferire favorevolmente in assemblea sul documento in titolo, con gli emendamenti approvati.

Il presidente CONTESTABILE ricorda infine che, nella relazione scritta da sottoporre all'esame dell'Assemblea, sarà menzionata la petizione n. 838, vertente sull'argomento del documento in titolo, ad esso abbinata sulla base dell'articolo 141 del Regolamento, e da ritenersi assorbita per analogia con la citata norma.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 27**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Inserire dopo la parola: «malattie» le seguenti: «e sulle loro cause».

1.1 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Inserire dopo le parole: «missioni internazionali di pace» le seguenti: «e sulle loro cause;».

1.2

BEDIN, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «che indaghi» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«con le seguenti finalità:

a) indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano, civile e militare, impegnato nelle missioni internazionali di pace;

b) accertare le effettive condizioni di stoccaggio e conservazione dei materiali bellici contenenti uranio impoverito, anche verificando gli eventuali effetti di contaminazione sulle popolazioni residenti nei territori interessati;

c) verificare se ed in quale misura, in occasione di esercitazioni militari sul territorio nazionale sia stato utilizzato materiale bellico contenente uranio impoverito, accertando in tal caso gli eventuali effetti di contaminazione sulle popolazioni residenti nei territori interessati;

d) individuare le misure più idonee a favorire la massima trasparenza negli scambi informativi con i Paesi alleati in ordine all'impiego

e allo stoccaggio di materiali che possano esporre le popolazioni e gli operatori a danni alla salute non controllabile né circoscrivibili».

Art. 3.

3.1

CONTESTABILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari».

3.1 (Nuovo testo)

CONTESTABILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari».

3.2

TOMASSINI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, e dal Presidente, anch'egli nominato dal Presidente del Senato».

Art. 5.

5.1

TOMASSINI

Al comma 1, dopo la parola: «operativi», inserire la seguente: «idonei».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.» con le seguenti: «dal Presidente del Senato.».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 3 e 4.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

540^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è integrata da un nuovo componente, il senatore Legnini, cui rivolge un augurio di buon lavoro.

All'augurio del Presidente si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, evidenziando che l'articolo 1, come segnalato dalla nota del Servizio del bilancio, autorizza il CNIPA a prorogare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 29 maggio 2004 e in scadenza entro il 31 dicembre 2004. Premesso che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, rileva che occorre verificare se nei saldi determinati sulla base della legislazione vigente siano scontati la proroga o la sostituzione dei contratti in scadenza,

considerato anche che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993 autorizza tale organismo ad avvalersi di personale pubblico comandato o distaccato ovvero di personale con contratto a tempo determinato fino all'istituzione di un apposito ruolo, nonché tenuto conto delle disposizioni della legge finanziaria 2004 sull'assunzione di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

In merito all'articolo 2, che reca l'interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 168 del 2004, in materia di imposta sostitutiva sui mutui immobiliari (chiarendo, come osservato dal Servizio del bilancio, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva si applica nella misura del 2 per cento ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non riferibili ad immobili definiti come «prima casa» dalla vigente normativa in materia di imposta di registro), pur tenendo conto del fatto che la previsione di gettito a suo tempo associata alla norma si basava su un'interpretazione nel senso della correzione di cui al decreto in esame, osserva che appare opportuno preliminarmente acquisire nuovi chiarimenti sulla portata finanziaria della disposizione in relazione alla quantificazione fornita nel precedente provvedimento, in cui il maggior gettito di competenza associato alla disposizione veniva stimato in 617,5 milioni di euro a decorrere dal 2004. Al riguardo l'oratore, come indicato dal Servizio del bilancio, rileva che la precisazione dell'ambito applicativo della norma potrebbe far emergere alcune pratiche elusive volte ad evitare il pagamento dell'aliquota maggiorata al 2 per cento quali, ad esempio, il ricorso a forme di finanziamento diverse dal mutuo immobiliare sulla seconda casa, eventualmente garantite su immobili fiscalmente «prima casa», o comunque stipulate senza la precisazione della destinazione del ricavo netto del finanziamento (cosiddetto «mutui silenziosi»). Al riguardo, sarebbe inoltre opportuno un chiarimento anche sull'ambito applicativo, dato che l'inclusione o meno di tutte le tipologie di interventi edilizi, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione urbanistica, determinerebbe un effetto significativo sul gettito.

L'articolo 3 dispone infine il differimento dall'11 agosto 2004 al 31 dicembre 2004 del termine previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 dicembre 2003, n. 383, relativo all'inoltro da parte dei soggetti interessati dell'istanza avverso la revoca degli interventi agevolativi – sotto forma di garanzia sostitutiva in conto interessi sull'ammortamento dei finanziamenti bancari – di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. In proposito, come segnalato dal Servizio del bilancio, in assenza di apposita relazione tecnica, evidenzia che sarebbe utile acquisire informazioni circa l'attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, relativamente agli eventuali fabbisogni aggiuntivi che potrebbero scaturire dal differimento del termine di inoltro delle istanze di revoca dei provvedimenti di sospensione per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati, sia della riammissione ai benefici delle imprese inizialmente sospese. Rileva

altresì che proprio l'ammontare della garanzia, così come descritta nella disciplina sostanziale, si configura come onere non modulabile (pari al 100 per cento della quota interessi dei debiti contratti) e che la stessa riveste espressamente natura giuridica sostitutiva e «principale» nei confronti dell'intermediario creditore, facendo ragionevolmente ritenere che la riammissione al beneficio costituisca in sé una posizione di diritto soggettivo «perfetto» cui non sarebbe opponibile l'eventuale inadeguatezza delle risorse.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, concordata con la Ragioneria generale dello Stato, contenente alcuni elementi di risposta alle questioni illustrate dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva l'esigenza di svolgere un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di acquisire chiarimenti in merito al dibattito in corso in ambito europeo sulle proposte di modifica del Patto di stabilità e crescita.

Alla proposta del senatore Caddeo, si associano anche i senatori IZZO (*FI*), GRILLOTTI (*AN*) e MORO (*LP*).

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente per assumere gli opportuni contatti ai fini dello svolgimento della procedura informativa secondo le indicazioni testé emerse.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce rilevando come il disegno di legge di conversione in titolo consti di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono norme che riguardano, rispettivamente, il personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in relazione alle sue esigenze funzionali e le misure fiscali di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Si tratta di interventi su materie sulle quali non sussistono profili di rilievo per le Autonomie territoriali, la prima relativa ad enti nazionali, la seconda ad imposte statali.

L'articolo 3 del decreto-legge riguarda il Fondo per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, disposta con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

L'intervento di urgenza del Governo tiene conto – come chiarisce la relazione governativa – delle richieste formulata dalle Autonomie territoriali, a loro volta portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate.

L'articolo in esame – rileva il presidente VIZZINI – proroga così dall'11 agosto al 31 dicembre 2004 il termine di presentazione delle domande relative alle agevolazioni previste per le imprese danneggiate. Le imprese interessate sono in particolare quelle nei cui confronti sono state assunte, da parte degli aziende di credito, deliberazioni di revoca dei contributi sugli interessi sui finanziamenti concessi, e che possono presentare domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.

La possibilità di presentare domanda di riammissione è stata prevista dall'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, tra l'altro, ha stabilito che nell'ambito delle residue disponibilità il contributo al pagamento degli interessi fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, comprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese prima del novembre 1994.

Il susseguente Regolamento ministeriale 10 dicembre 2003, n. 383, ha dato attuazione a tale disposizione legislativa, fissando il termine dell'11 agosto che viene, con il decreto-legge la cui conversione è in esame, prorogato.

Ciò premesso, e fermo restando che la materia di quanto disposto con l'intervento governativo di urgenza potrà giovare di eventuali contributi dei parlamentari nel corso dell'esame di merito, il relatore, presidente VIZZINI, ritiene non emergano particolari profili di rilievo per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; pertanto propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo.

Nessuno chiedendo la parola, il parere, posto ai voti, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni sui cui si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori GIULIANO e BRUTTI e i deputati CICCHITTO, CALDAROLA e GAMBA.

La seduta termina alle ore 16,25.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004

362^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre in primo luogo acquisire chiarimenti in merito agli oneri derivanti dalle norme concernenti la previsione di una commissione di concorso unica per l'accesso in magistratura (articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, anche in relazione alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, per le quali non si ritrovano indicazioni nella relazione tecnica presentata il 15 giugno 2004 (cadenza temporale annuale e commissione unica anziché distinte). Riscontra, inoltre, l'esigenza di valutare se i nuovi requisiti (articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 13 e 14) per l'accesso a funzioni di primo grado elevato ed apicale di legittimità

(funzioni nuove previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), numeri 9 e 15), introdotti dall'altro ramo del Parlamento, determinino un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono, a legislazione vigente, analoghe funzioni, ovvero l'attribuzione di indennità aggiuntive attualmente non previste, posto che, in ognuno dei due casi, si produrrebbero riflessi negativi per il bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, una possibile lieve sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, ognuna composta da 11 commissari, in quanto in base ai parametri assunti dalla relazione tecnica, i componenti fuori sede di ciascuna commissione dovrebbero essere pari a 7 (2/3 del totale dei componenti), mentre nel calcolo degli oneri se ne considerano soltanto 6 (articolo 2, comma 1, lettera *m*), numeri 9 e 10).

Fa presente, poi, che si rendono necessari ulteriori chiarimenti anche relativamente agli oneri connessi all'obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione (a meno di comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici di appartenenza) previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *o*). La relazione tecnica, infatti, stima una platea di magistrati interessati dai corsi annualmente pari a 1.500, sulla base di un numero di magistrati in servizio pari a 7.500, mentre il dato fornito dal Consiglio superiore della magistratura sul numero dei magistrati in servizio risulta superiore. Riscontra, altresì, l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relativamente alla composizione dei consigli giudiziari nei distretti nei quali prestino servizio oltre 350 magistrati (articolo 2, comma 3, lettera *g*). Segnala, poi, che sembra suscettibile di determinare maggiori oneri né quantificati né coperti l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento (articolo 2, comma 38). Occorre, infine, chiarire sulla base di quali elementi si possa escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (articolo 2, comma 15) dalla disposizione che integra l'opzione per i magistrati di proseguire il rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno di età (articolo 34, comma 12 della legge n. 289 del 2002) con la previsione dell'obbligo al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni (articolo 2, commi 10 e 14).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene opportuno, pertanto, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di svolgere i necessari approfondimenti dei profili finanziari sulla base degli elementi contenuti nella suddetta relazione tecnica.

Sulla proposta del Presidente concorda la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, contenente la modifica della disciplina generale circa i criteri ed i termini per la determinazione ed individuazione delle sedi notarili – tenuto conto che l'esito della riforma, prevedendo tra i parametri di riferimento la riduzione da 8000 a 6000 del numero di abitanti minimo per ciascuna sede notarile, sembra comportare un'estensione dei posti notarili – occorre acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti ai fini della gestione della Cassa nazionale del notariato. Sebbene la suddetta Cassa abbia assunto personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994, come rilevato in occasione dell'esame di provvedimenti attinenti enti analoghi, si deve infatti tener conto che un eventuale peggioramento dei risultati delle relative gestioni avrebbe comunque effetti sulla finanza pubblica in quanto gli enti previdenziali privatizzati – in ragione della loro funzione di gestione di forme di previdenza obbligatoria – sono inclusi nell'aggregato di contabilità nazionale relativo ai conti delle Pubbliche Amministrazioni rilevanti ai fini della verifica in sede europea dei parametri del Patto di stabilità e crescita. Nella fattispecie, considerato che i correlati contributi sono essenzialmente commisurati al volume di attività (peraltro suscettibile di una contrazione ascrivibile al trasferimento, disposto dai successivi articoli del provvedimento in esame, di talune funzioni notarili ad altri soggetti) e non al numero degli iscritti, occorre in particolare valutare se dalla presumibile estensione delle prestazioni previdenziali e assistenziali (tra cui l'integrazione degli onorari del notaio cui sia assegnata una sede disagiata) possano derivare effetti sull'equilibrio economico e finanziario della suddetta cassa. In conclusione, fa tuttavia presente come le suddette considerazioni siano utili ai fini di un attento esame del provvedimento, ma non determinino in alcun modo implicazioni finanziarie dirette sul bilancio dello Stato. Infatti, ritiene che il provvedimento determinerà sicuramente una ri-

duzione del tempo di attesa per la stipula degli atti, con un conseguente aumento del volume di affari dell'attività svolta dai notai ed un effetto complessivamente positivo per la finanza pubblica.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che sarebbe, invece, opportuno approfondire i profili previdenziali connessi al provvedimento disponendo di stime sull'andamento dei risultati di gestione della Cassa nazionale del notariato nel medio e lungo termine. Infatti, sebbene alcune casse aventi personalità giuridica di diritto privato possano conseguire allo stato risultati in pareggio, occorre comunque analizzare gli andamenti prospettici per scongiurare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica. Tali aspetti assumono profili di estrema attualità anche alla luce del peso che la questione previdenziale sta assumendo in ambito europeo, all'interno del dibattito sulle modifiche del Patto di stabilità e crescita.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta di approfondire i profili finanziari connessi al provvedimento in titolo, riservandosi di replicare alle osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato le rilevanti analogie tra i profili finanziari connessi al provvedimento in titolo e quelli sottesi al disegno di legge n. 2516 all'ordine del giorno dell'odierna Sottocommissione per i pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire al rappresentante del Governo di svolgere i necessari approfondimenti. In particolare, occorre acquisire dal Governo una risposta precisa sull'eventuale soluzione procedurale da adottare. Infatti, sulla base dei chiarimenti offerti in occasione dell'esame del citato disegno di legge n. 2516, il rappresentante del Governo ha prefigurato una modifica del testo volta ad introdurre un principio di invarianza rispetto ai risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente, ovvero un'indicazione configurabile come un presupposto che lasci inalterato il testo del provvedimento. Auspica che nella prossima seduta le questioni testé indicate possano trovare soluzioni coerenti ed univoche sia per il provvedimento in titolo che per quello suindicato.

Dopo che il relatore IZZO (*FI*) ha espresso l'auspicio che il Governo fornisca le risposte con estrema tempestività, al fine di giungere ad una rapida conclusione del provvedimento in esame, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, volto a ribadire i rilievi critici sui profili finanziari connessi al provvedimento in titolo esposti nella precedente seduta, prende la parola il senatore CADDEO (*DS-U*) per esprimere motivi di preoccupazione sulla potenziale onerosità del provvedimento. Rispetto alle considerazioni contenute nella nota lasciata agli atti della Sottocommissione dal sottosegretario Brambilla, rileva di non condividere l'affermazione secondo la quale è escluso l'intervento dello Stato nel caso in cui si dovesse manifestare un'insolvenza delle gestioni delle Casse previdenziali interessate dal provvedimento. A suo giudizio, anche sulla base dei numerosi precedenti, lo Stato svolge, in questi casi, una funzione di garante di ultima istanza in quanto si tratta di prestazioni previdenziali obbligatorie.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire i chiarimenti da parte del Governo già richiesti durante l'esame del disegno di legge n. 817.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, rilevando, in relazione all'articolo 1, concernente l'istituzione in ogni regione di una Commissione regionale di disciplina, presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, che, sebbene si preveda di porre a carico dei consigli distrettuali delle rispettive regioni le relative spese, occorre comunque verificare se al relativo personale di segreteria si applichino le disposizioni sulla riduzione del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'articolo 3, comma 69, della legge n. 350 del 2003, stante l'inclusione del personale degli ordini e collegi professionali nel comparto del personale dei suddetti enti. In tal caso si porrebbe infatti l'esigenza di valutare la compatibilità finanziaria della norma con la legge finanziaria 2004.

Occorre inoltre valutare se l'articolo 22 sia suscettibile di produrre significativi effetti sulle entrate stante la previsione del comma 4, in virtù della quale le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, siano liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio stesso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2866) Deputato LAVAGNINI ed altri. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba (Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione un'articolata nota contenente gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire gli elementi contenuti nella nota citata.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1955) Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore sul comma 4 dell'articolo 2, rileva l'opportunità di modificare il testo specificando che la tenuta degli elenchi in forma elettronica dei restauratori avverrà nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative, anziché nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio. Per quanto attiene, poi all'estensione della durata dei corsi del diploma a quello della laurea specialistica, ritiene che ciò debba avvenire nell'ambito dei limiti delle disponibilità di bilancio. Infine, con riferimento all'articolo 4, comma 2, ritiene necessario precisare che si tratta di risorse finanziarie al netto dei costi sostenuti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, sulla base delle considerazioni testé svolte, occorre svolgere un'attenta riflessione invitando il relatore a predisporre uno schema di parere per la prossima seduta.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore IZZO (*FI*), dopo aver ricordato i rilievi espressi sul testo, avverte che è stato trasmesso l'emendamento 1.1, soppressivo degli interventi relativi al 2004. Esso appare idoneo a superare i profili critici relativi al testo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul testo a condizione che venga approvato l'emendamento 1.1.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato l'emendamento 1.1, sul quale il parere è non ostativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (*LP*) illustra lo schema di decreto in titolo rilevando, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, ad integrazione dei dati offerti nella relazione tecnica, che peraltro non risulta debitamente verificata, che occorre acquisire dei chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, anche la fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999: 4 (di cui occorre in particolare verificare, ai fini del rispetto del limite delle risorse disponibili, la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 1 con le attività formative di cui al comma 2 e il mantenimento delle attività formative di livello non superiore di cui al comma 4); 5 (con particolare riferimento all'attivazione dei corsi di primo e secondo livello e dei corsi di specializzazione di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5); 6 (con riferimento al rispetto del vincolo dei crediti formativi e degli orari minimi di cui ai commi 1 e 2 e alla realizzazione delle forme di verifica di cui al comma 6); 7 (che al comma 1 prevede, tra l'altro, l'espletamento di attività formative propedeutiche); 10 (in ordine al quale occorre verificare la modulabilità delle spese correlate alle attività di laboratorio e di produzione artistica di cui al comma 2 ai fini del rispetto dei limiti delle risorse disponibili); 11 (con particolare riferimento all'istituzione delle Commissioni di verifica, del servizio di tutorato per studenti, richiamato anche all'articolo 13, e dei sistemi di valutazione della didattica di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere c), h) e k)); 14 (che, al comma 4, prevede l'integrazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con esperti fino ad un massimo di cinque componenti senza indicare le risorse con cui fare fronte ai compensi da riconoscere a tali soggetti);

15 (che, al comma 11, che appare richiamato anche all'articolo 18, comma 6, prevede l'affidamento di ulteriori insegnamenti a titolo di supplenza al personale docente già in servizio).

Riscontra altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di precisare le modalità di copertura finanziaria dei corsi di didattica della musica e insegnamento strumentale di cui all'articolo 5, comma 6, della costituzione delle istituzioni decentrate di cui all'articolo 12, comma 5 (prevedendo forme più stringenti di concerto con le rispettive istituzioni di origine, chiamate a contribuire in termini di cessione di risorse e di organici), dei decreti volti all'adeguamento e alla valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, di cui all'articolo 16, comma 2, delle procedure di costituzione delle fondazioni di cui all'articolo 17, delle procedure di conferimento degli insegnamenti, di cui all'articolo 19, comma 4, e degli incarichi di direttore per chiara fama di cui all'articolo 20.

Segnala, infine, che occorre acquisire chiarimenti sulle indicazioni contenute nella relazione tecnica concernenti l'istituzione di un capitolo nello stato di previsione del MIUR per il fondo di finanziamento ordinario del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, di cui non si trova riscontro nel testo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2990) Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta, con osservazioni)

Il relatore MORO (LP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in merito al comma 1 dell'articolo 2 al fine di specificare se si tratti di un contributo unico riconosciuto congiuntamente alla Fondazione Pietro Nenni e Fondazione Giacomo Matteotti, ovvero si tratti di due contributi distinti di importo pari a 50.000 euro. A tal fine, fa altresì presente che la copertura finanziaria è disposta per un unico contributo dell'importo di 50.000 euro.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sul provvedimento in titolo in quanto la copertura utilizza risorse del Fondo speciale destinate ad altre finalizzazioni.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le osservazioni del rappresentante del Governo attengono a profili che non pregiudicano la copertura del provvedimento in esame e, alla luce dei rilievi del relatore, propone di conferire mandato allo stesso a redigere un parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo nel presupposto che il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è unico, ossia riconosciuto congiuntamente ad entrambe le Fondazioni ivi indicate.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla Sottocommissione in ordine alla proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari

(638) BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, deposita una nota tecnica.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire un'adeguata valutazione della nota tecnica presentata dal Governo.

La Sottocommissione conviene con il Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 settembre 2004, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).

- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MARTINI Francesca ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo:

- Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (n. 5).

